Emendamento 58
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) agli enti creditizi;

Or. en

Emendamento 59
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione adotta un atto delegato per specificare le informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari trasmettono alle pertinenti autorità competenti ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 60
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) "ente creditizio", un ente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[48bis];

[48bis] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 61
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "gestione sostenibile delle foreste", l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità ***e a una frequenza*** tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi**.**	(n) "gestione sostenibile delle foreste", l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità tali da ***ripristinarne e*** mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di ***assolvere e*** svolgere, sia attualmente sia in futuro***, ad un livello quantomeno analogo***, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi***, tenendo conto nel contempo del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[52 bis], del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[52 ter], della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[52 quater] e del diritto nazionale applicabile che è in linea con detti atti giuridici e con le conclusioni della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE)***.
	[52 bis] Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU

L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

[52 ter] ***Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).***

[52 quater] ***Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).***

Or. en

Emendamento 62
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Criteri per le attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo
	Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata un'attività economica con un significativo impatto ambientale negativo se risponde a uno dei criteri seguenti:
	(a) l'attività economica arreca un danno significativo a uno qualsiasi degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12;
	(b) l'attività economica risponde ai criteri di vaglio tecnico per le attività significativamente dannose, nei casi in cui la Commissione abbia specificato tali criteri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 63
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Criteri per le attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo
	Entro [data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione d'impatto della revisione del presente regolamento volta ad ampliare il quadro per gli investimenti sostenibili con un quadro utilizzato per definire criteri che consentano di stabilire quando e come un'attività economica ha un impatto negativo significativo sulla sostenibilità.

Or. en

Emendamento 64
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari ***qualificandoli*** come investimenti ecosostenibili o ***aventi caratteristiche analoghe forniscono informazioni su come e in che misura i*** criteri ***di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'***articolo ***3 sono utilizzati per determinare l'ecosostenibilità dell'investimento***. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un'attività economica nonostante ***non soddisfi i criteri di vaglio tecnico stabiliti in conformità del presente regolamento o*** nonostante per tale attività ***i criteri*** non siano ancora stati stabiliti ***possono informarne*** la Commissione.	2. I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari ***od obbligazioni societarie rendono note le informazioni pertinenti che consentono loro di stabilire se i prodotti che essi offrono si qualificano*** come investimenti ecosostenibili ***conformemente ai*** criteri ***di cui all'articolo 3 o come investimenti aventi un significativo impatto ambientale negativo conformemente ai criteri di cui all'articolo 3 bis***. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un'attività economica nonostante per tale attività non siano ancora stati stabiliti ***criteri di vaglio tecnico ne informano*** la Commissione. ***Ove opportuno, la Commissione informa la piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 15 di tali richieste da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari non offrono prodotti finanziari qualificandoli come investimenti ecosostenibili o come investimenti aventi caratteristiche analoghe se tali prodotti non possono essere considerati ecosostenibili.***

Or. en

Emendamento 65
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli enti creditizi rendono nota la quota dei loro prestiti alle imprese che finanzia attività economiche ecosostenibili e la quota dei loro prestiti alle imprese che finanzia attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo.

Or. en

Emendamento 66
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE
Simona Bonafè, Elena Gentile
a nome del gruppo S&D

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una migliore efficienza energetica;	(b) una migliore efficienza energetica ***in tutti i settori, ad esclusione della produzione di energia a partire da combustibili fossili solidi, e in tutte le fasi della catena dell'energia, al fine di ridurre il consumo primario e finale di energia***;

Or. en

Emendamento 67
Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione **A8-0175/2019**
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Contributo sostanziale agli obiettivi sociali
	1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale agli obiettivi sociali attraverso una delle modalità descritte di seguito:
	(a) la promozione di un accesso equo a prodotti alimentari a prezzi abbordabili, sicuri, sufficienti e nutrienti e/o la garanzia della sicurezza alimentare;
	(b) la promozione di un accesso equo ai servizi sanitari e della copertura sanitaria universale;
	(c) la promozione di un accesso equo all'istruzione e alla formazione;
	(d) la promozione di un accesso equo alla protezione sociale;
	(e) la promozione di un accesso equo ad alloggi adeguati e a costi abbordabili;
	(f) la promozione di un accesso equo ai servizi essenziali di base, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e la comunicazione digitale;
	(g) il sostegno allo sviluppo delle

organizzazioni dell'economia sociale e delle imprese sociali.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi sociali;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire i criteri di vaglio tecnico, basati su indicatori per ogni obiettivo sociale o ambientale pertinente, che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più obiettivi sociali o ambientali.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori di cui al paragrafo 2 in un unico atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l'entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Or. en